



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 119 del 22/03/2024

OGGETTO: **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO PORTUALE.
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 13,25 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: CIANCIOLA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Francesco Minardi

Si da atto che gli assessori LAMPASONA e Apicella partecipano in videoconferenza.



Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco e Assessore Porto e Demanio Marittimo

OGGETTO: Esercizio delle funzioni amministrative in ambito portuale.

PROVVEDIMENTI.

VISTA l'istanza acquisita al protocollo generale dell'ente in data 24.11.2023 al numero 36409 con cui la sig.ra **C. M.** nata (CF) - nella qualità di titolare dell'omonima ditta con sede legale in Agropoli alla Via Riviera, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto la regolarizzazione per l'occupazione di un'area demaniale marittima avente una consistenza di mq 274 circa sita in Agropoli - Località Porto, adiacente ad un fabbricato identificato al foglio 40, partita 254, particella n. 265, sub 1 e particella 265 (ex 114);

DATO ATTO CHE l'istanza è conseguente all'esito del giudizio civile incardinato dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania (RG 639/2008), che ha dichiarato ed accertato la reale consistenza della estensione del fondo di proprietà in capo all'istante sul lato mare e quello sud-ovest e per l'effetto ha determinato il confine tra la predetta proprietà ed il demanio marittimo;

ATTESO CHE sono legittimati a presentare la richiesta di concessione demaniale marittima in sanatoria sia il responsabile dell'abuso, sia l'attuale proprietario dell'immobile. Analogamente infatti a quanto avviene per il permesso a costruire, la legittimazione a richiedere l'accertamento e la successiva sanatoria spetta non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; in definitiva, sono legittimati anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore o il concessionario;

RILEVATO CHE il Codice delle Navigazione parla di "contravventore" riferendosi, senza ombra di dubbio, all'esecutore materiale del fatto. Nel caso di specie l'immobile in questione con la pertinente area esterna oggetto di richiesta di concessione, è stata realizzato prima del 1967;

CONSIDERATO CHE rispetto all'abusiva occupazione del suolo demaniale non è configurabile alcuna sanatoria in assenza di una specifica disposizione normativa che contempli tale strumento: l'amministrazione, tuttavia, conserva invece la facoltà discrezionale di concederne l'uso, anche esclusivo dell'area ai privati, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, alla quale se del caso può partecipare, su di un piano di parità con altri soggetti interessati, anche chi già occupa abusivamente l'area;

VALUTATA la ricorrenza delle condizioni che possano rendere legittima l'occupazione con effetto ex tunc, nel rispetto delle procedure sopra menzionate;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 712 del 20 dicembre 2022 (BURC n. 1 del 2 gennaio 2023), con cui è stato adottato il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative;

PRESO ATTO CHE ad oggi, il suddetto disegno di legge regionale non ha concluso l'iter legislativo;

TENUTO CONTO della giurisprudenza in materia che ha più volte sancito l'illegittimità di provvedimenti che dispongono la sospensione di ogni determinazione in merito ad una domanda di concessione demaniale marittima, rinviandola all'adozione del PUAD;

RILEVATO CHE dai suindicati principi giurisprudenziali ne discende che, la mancata adozione di strumenti di pianificazione sull'uso degli arenili demaniali, non risulta ex se ostativa al rilascio di concessioni, quando la domanda dell'istante non sia diretta alla realizzazione di opere stabili e difficilmente rimovibili e quindi non sia in grado di comportare la irreversibile mutazione dello stato dei luoghi che possa influire sulle scelte successive dell'amministrazione afferenti all'uso del bene demaniale;

CONSIDERATO CHE col rilascio di una concessione si garantirebbe la migliore tutela dell'interesse erariale rappresentata dall'entrata per lo Stato derivante dal pagamento del canone di concessione e dalla manutenzione dell'area;

VALUTATO l'interesse pubblico con gli interessi del privato istante;

VISTI

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, avente ad oggetto "Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione";
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione";

VISTO

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA ANCORA

- La Costituzione della Repubblica Italiana - parte Seconda (Titolo V);

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa forma parte integrante del presente provvedimento;
2. Di autorizzare IL funzionario responsabile a condurre la conseguente fase istruttoria volta al rilascio di una concessione demaniale marittima postuma per il mantenimento/occupazione di una area demaniale marittima, meglio identificata nella succitata istanza del 23 novembre 2023 prot. 36409;
3. Di demandare, altresì, al funzionario responsabile gli adempimenti connessi e conseguenti.

Agropoli, lì 22/03/2024

Firma del proponente

Il Sindaco

f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore Porto e Demanio Marittimo

f.to Dott. Giuseppe Di Filippo

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data

Il Responsabile
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 25.03.24

Per IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 25.03.24

Il Vice Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo